

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Passaggio a contabilità ordinaria con rischio “esplosione” di reddito**

di Fabio Garrini

Il nodo **rimanenze** dei contribuenti in contabilità semplificata presenta notevoli aspetti delicati da gestire: tra questi vi è certamente il disallineamento che si viene a creare al momento del **passaggio in contabilità ordinaria**, disallineamento che sorge confrontando le **rimanenze esistenti** all'inizio del periodo d'imposta con quelle **fiscalmente rilevanti**.

Il tema che si pone riguarda una **eventuale emersione di tale differenziale imponibile** al termine del periodo d'imposta; secondo l'Agenzia, nelle risposte rese alla fine di maggio, detto disallineamento può essere **mantenuto**, evitando quindi che il passaggio in contabilità ordinaria possa far “detonare” una immediata esplosione reddituale incontrollata. Va però rilevato che tale disallineamento si mantiene comunque **fino al momento in cui i beni vengono ceduti**.

#### **Passaggio in ordinaria: rilevazione delle rimanenze**

Al momento di un eventuale passaggio al regime di contabilità ordinaria, il contribuente è tenuto a redigere un **apposito prospetto iniziale** delle attività e passività esistenti all'inizio dell'anno in cui avviene detto passaggio.

Particolare è il trattamento delle **rimanenze iniziali**: queste infatti non possono essere del tutto rilevanti, posto che il contribuente proviene da un **regime di cassa**.

Pertanto, **i beni in giacenza che sono già stati pagati**, evidentemente, **non possono rilevare** sotto il profilo fiscale quali rimanenze iniziali deducibili nell'anno in cui il contribuente passa in contabilità ordinaria; in caso contrario il costo imputabile a detti beni verrebbe doppotato due volte (infatti, al 31.12 dell'anno precedente, al passaggio di regime, non viene rilevata, quindi neppure tassata, alcuna rimanenza).

Nella [circolare 11/E/2017](#) l'Agenzia opportunamente si sofferma sul punto, **distinguendo le rimanenze in base al fatto che vi sia o meno stata manifestazione finanziaria**, limitando la rilevanza fiscale alle sole **rimanenze non pagate**: “*qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico.*”

Pertanto, se il contribuente fosse transitato in **contabilità ordinaria** al 01.01.2018 e a tale data

le **rimanenze** fossero 100, di cui pagate 80 nel 2017, la conseguenza è che queste giacenze sarebbero fiscalmente rilevanti per 20.

Il tema cruciale è l'impatto delle rimanenze finali.

Si ipotizzi il caso (evidentemente limite) per cui il contribuente nel **2018** non acquisti né ceda alcun bene: conseguentemente, alla fine dell'anno, le rimanenze sarebbero i medesimi 100 beni.

Occorre chiedersi **quale sia il valore fiscale da attribuire a dette rimanenze finali**: 20 (**il valore fiscale** che queste avevano al 01.01.2018) ovvero 100 (**il valore dell'effettiva giacenza finale**).

Su questo punto si è espressa l'Agenzia affermando quanto segue: *"Si evidenzia che le medesime rimanenze non assumeranno rilievo fiscale neppure alla fine del 2018. In pratica, si avrà un "disallineamento" di valori (civili e fiscali) che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31 dicembre 2017 sono presenti nel magazzino dell'impresa."*

Quindi, nel caso proposto, le **rimanenze finali** rileverebbero fiscalmente per 20, senza quindi evidenziare alcun reddito (non vi è variazione delle rimanenze).

Il chiarimento è certamente utile, ma val la pena di rimarcare che tale disallineamento (80, nell'esempio) non è perpetuo, ma viene **riassorbito in ragione della fuoriuscita dei beni dal magazzino**.

Tornando all'esempio precedente, ipotizzando che i 100 € di beni in giacenza al 31.12.17 siano ceduti nel 2018 ad un prezzo di 100 €, e, nel 2018, siano acquistati 100 € di beni che rimangono in giacenza a fine anno (quindi, di fatto, senza che vi sia alcun effettivo guadagno da parte dell'impresa), si avrebbe **l'emersione del reddito "latente" di 80 €**: 100 € ricavi – 100 € costi + € 80 (ossia 100-20) di incremento delle rimanenze.

Quindi, di fatto, il chiarimento dell'Agenzia **"limita i danni"** fintanto che **dette rimanenze non siano cedute**.

L'emersione del reddito nell'ambito della contabilità ordinaria è collegata alla deduzione delle rimanenze iniziali che vi è stata al momento del **passaggio in contabilità semplificata per cassa**: allora si è ottenuto un **bonus di deduzione** (sono state dedotte le rimanenze iniziali, senza rilevare rimanenze finali), mentre oggi si deve sostenere un **aggravio di tassazione**.

Il problema, noto a tutti, è che **deduzione 2017** potrebbe essere risultata inefficace (potrebbe essersi infatti tramutata in una **perdita non riportabile**), mentre **il reddito che si manifesta nel 2018 è concreto e tangibile**.

Senza dimenticare che stiamo parlando di soggetti Irpef con redditi **tassati a scaglioni**, quindi è possibile (se non probabile) che il **reddito 2018** debba scontare misure di prelievo ben

superiori rispetto alle imposte risparmiate nel 2017 grazie dalla **deduzione delle rimanenze**.

In definitiva, il delicato nodo delle rimanenze dei semplificati non è affatto risolto.

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)